

ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA

GRUPPO di MISSAGLIA - APS

STATUTO SOCIALE

TITOLO I COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO

1. Il Gruppo Micologico di Missaglia fondato in Missaglia (LC) il 22 febbraio 1982, costituisce un'Associazione che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico e ambientale.



Esso aderisce all'Associazione Micologica Bresadola-APS (AMB) di Trento e assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA-APS - GRUPPO di MISSAGLIA ", d'ora in poi "Gruppo". La sede legale del Gruppo è in Via Alpi 1, nel Comune di Missaglia (LC) e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Paquella Baril

2. Gli aderenti al Gruppo sono vincolati all'osservanza del presente Statuto e del Regolamento interno che costituiscono le regole fondamentali di comportamento dell'attività del Gruppo stesso.
4. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile.
5. Il Gruppo, pur aderendo all'Associazione Micologica Bresadola-APS (AMB) di Trento esercita le proprie attività in autonomia nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento interno.

Art. 2 - OGGETTO SOCIALE

1. Il Gruppo è apartitico. Esso ha come scopo statutario e oggetto istituzionale lo svolgimento di attività nei settori della micologia, della botanica, dell'ecologia e dell'ambiente in genere.
2. Il Gruppo opera nell'ambito della tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla sensibilizzazione delle fasce giovanili (rapporti con le scuole, associazioni giovanili, associazioni ambientaliste, ecc.).
3. Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore, assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale (APS) non riconosciuta che è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Il Gruppo, Associazione di Promozione Sociale, opera principalmente nel territorio della Regione Lombardia ma, può collaborare anche con altri Enti e Associazioni nell'ambito del territorio nazionale.
5. Tutte le attività associative sono svolte nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

Paola Carac

6. L'ordinamento interno del Gruppo è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 3 - FINALITA'

1. Il Gruppo esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari e o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono indicate all'Art. 5, comma 1, lettere D), E), H), I), U) del D. Lgs 117/2017.
2. Il Gruppo persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
 - b) promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
 - c) promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;
 - d) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;
 - e) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
 - f) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
 - g) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole;
3. In particolare svolge le seguenti attività:
 - a) attività formative e didattiche, di studio e ricerca, di educazione ambientale e sanitaria attraverso:
 - corsi di formazione per il rilascio del "patentino di abilitazione alla raccolta epigei spontanei";
 - corsi di aggiornamento per i micologi già formati;
 - incontri di sensibilizzazione ambientale nelle scuole
 - escursioni in ambienti boschivi a scopo didattico
 - b) organizzazione di momenti di socializzazione rivolti ai Soci
 - c) organizzazione di mostre micologiche aperte al pubblico.
4. Il Gruppo può svolgere attività diverse da quelle d'interesse generale individuate nell'Art. 3 comma 1 del presente Statuto a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6 del D. Lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
5. Il Gruppo potrà, altresì, attuare raccolte di fondi, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'Art. 7 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.



Pasquale Benil

Luigi Cune

Art. 4 - PATRIMONIO DEL GRUPPO

1. Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.
2. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono da:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'Art. 79, comma 2 del D. Lgs 117/2017;
 - i) corrispettivi dai Soci per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'Art. 85, comma 6 del D. Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;

Provinciale di Lecce
Municipale di Lecce

Pasquale Bardi

Art. 5 - UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE.

1. Gli eventuali utili e l'avanzo di gestione devono obbligatoriamente essere reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto. Al Gruppo è comunque vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, ad associati, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'Art. 8, comma 2 del D. Lgs. 117/2017.
Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di/o eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate e comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Luigi Ceraso

TITOLO II I SOCI

Art. 6 - ISCRIZIONE

1. L'iscrizione è aperta a tutti. Può far parte del Gruppo qualunque persona fisica che condivida le finalità dello Statuto e intenda partecipare alle attività organizzate dal Gruppo per il

raggiungimento delle stesse. Il numero di Soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

2. Il Gruppo può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate. In tal caso, l'Ente iscritto, sarà rappresentato, nei rapporti con il Gruppo, dal proprio legale rappresentante.
3. L'iscrizione è ammessa a domanda presentata al Consiglio Direttivo del Gruppo, con l'indicazione dei dati anagrafici, con il consenso all'utilizzo dei dati personali in base alle normative vigenti e la dichiarazione di attenersi allo Statuto, al Regolamento interno e alle deliberazioni degli Organi Sociali.
4. Sono ammessi Soci minori di età ma, in questo caso, la domanda di ammissione con l'indicazione dei dati anagrafici e il consenso all'utilizzo dei dati personali in base alle normative vigenti, devono essere firmati dai genitori o chi ne ha la patria potestà.
5. Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglienza della domanda e iscrive il richiedente nel Libro dei Soci. L'eventuale rifiuto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento del rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea dei Soci o il Collegio dei Probiviri (se istituito) in occasione della prima convocazione utile (Art. 23 CTS).

Proprietà Benelli

Art. 7 - I SOCI

1. La qualifica di Socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
2. Sono previste quattro tipologie di Soci: Ordinario, Familiare, Onorario, Sostenitore.
 - a) Il Socio Ordinario è il Socio che versa la quota sociale annuale e partecipa alla organizzazione e alle attività del Gruppo
 - b) Il Socio Familiare è il familiare di I° e II° grado del Socio Ordinario che paga la quota sociale annuale e partecipa alle attività del Gruppo.
 - c) Il Socio Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo in esenzione del pagamento della quota sociale per particolari meriti riconosciuti nei confronti del Gruppo Micologico.
 - d) Il Socio Sostenitore è chi, oltre a versare la quota associativa annuale, versa uno speciale contributo a favore del Gruppo.
3. Nel caso di recesso, di morte, di perdita della qualità di Socio o di scioglimento del Sodalizio, la quota associativa non sarà trasferibile o trasmissibile e non sarà restituibile o rivalutabile.

Indirizzo Carac

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Il Gruppo garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio, escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Il Socio ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee del Gruppo e a tutte le attività da questo programmate;
 - b) di votare, se risulta iscritto da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e se in regola con il pagamento della quota sociale, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento interno, per la nomina degli Organi Direttivi del Gruppo e quant'altro di competenza dell'Assemblea dei Soci. Nel caso di Soci minori d'età, il diritto di voto in

Assemblea è esercitato dal genitore o chi ne ha la patria potestà. Ciascun associato ha diritto a un voto.

- c) di accedere, se maggiorenne, a tutte le Cariche Direttive Sociali del Gruppo di appartenenza e dell'AMB nazionale.
- d) di recedere in qualsiasi momento
- e) di esaminare i Libri Sociali con le modalità che saranno definite dal Regolamento interno di attuazione dello Statuto.

3. Il Socio ha il dovere:

- a) di versare regolarmente la quota associativa annuale entro il termine stabilito dagli Organi Sociali competenti;
- b) di osservare lo Statuto, il Regolamento interno e tutto quanto deliberato dagli Organi Sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.

4. I Soci svolgono la propria attività nel Gruppo in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Paola Benti

Art. 9 - DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La disciplina uniforme del rapporto associativo è garantita da:

- a) libertà d'iscrizione (Art. 8 dello Statuto)
- b) parità di diritti e doveri (Art. 10 dello Statuto)
- c) esercizio del voto attivo e passivo (Art. 10 dello Statuto).

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde:

- a) per recesso o decesso del Socio medesimo;
- b) per scioglimento del Sodalizio;
- c) per mancato pagamento della quota sociale, se dovuta;
- d) per sospensione temporanea per non più di un anno;
- e) per espulsione, qualora, per gravi motivi, il comportamento del Socio si configuri come danno morale o materiale al Gruppo o all'AMB nazionale.

(a mero titolo di esempio: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno, delle delibere degli Organi Sociali o comportamento che danneggi il prestigio e l'immagine del Gruppo o dell'AMB nazionale.

2. I provvedimenti di cui alle lettere d) - e), devono essere motivati e assunti solo dopo avere consentito al Socio di formulare le proprie controdeduzioni entro un termine congruo fissato, secondo competenza, dal Consiglio Direttivo del Gruppo o dal Consiglio Direttivo dell'AMB nazionale.

3. Contro la proposta di espulsione è ammesso ricorso al Collegio del Probiviri (se istituito) o all'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. La delibera è presa solo dopo aver ascoltato col metodo del contraddittorio gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere fatti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. In caso di espulsione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'Art. 24 del Codice Civile.

Paola Cerai

5. I Soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsiasi forma di liquidazione per l'attività prestata.

Art. 11 - RIABILITAZIONE

1. L'ex Socio, a suo tempo espulso, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno due anni dall'espulsione, e sempre che le eventuali cause che la determinarono siano state rimosse. La richiesta dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo del Gruppo o al Consiglio Direttivo dell'AMB nazionale che ha proposto l'espulsione e, deciderà in merito per competenza. Tale decisione è sottoposta alla ratifica, secondo il caso, dell'Assemblea dei Soci del Gruppo o dell'Assemblea dei Delegati dell'AMB nazionale.

Porquah Baril

TITOLO III ORGANI SOCIALI DEL GRUPPO

Art. 12 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi Sociali del Gruppo:
- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato dall'Assemblea dei soci);
 - e) Il Collegio dei Probiviri (se nominato dall'Assemblea dei Soci);
2. Gli Organi Sociali restano in carica per tre anni e i membri che li compongono, possono essere riconfermati.
3. Tutti i membri degli Organi Sociali, svolgono la loro attività per il Gruppo, in modo volontaria e gratuita fatta salvo il rimborso delle spese sostenute come riportato all'Art. 19 di questo Statuto.

Art. 13 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea dei Soci.

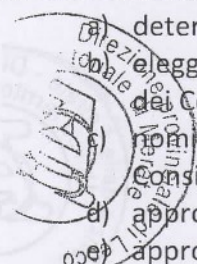
1. L'Assemblea potrà essere Ordinaria o Straordinaria.
2. L'Assemblea potrà essere sia in prima convocazione e sia in seconda convocazione.
3. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante ed è conservato presso la Sede del Gruppo, in libera visione a tutti i Soci.
4. Il Presidente dell'Assemblea sarà eletto di volta in volta dall'Assemblea; lo stesso nomina il Segretario dell'Assemblea.
5. L'Assemblea dei Soci, in caso di necessità, potrà essere svolta anche in via telematica, on-line. I Soci possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa alla votazione e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.
6. La convocazione può avvenire tramite lettera cartacea, fax, e-mail, pec o tramite l'uso di altri mezzi di messaggistica e di social network, con avviso sull'albo del Gruppo. L'avviso della convocazione deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Luigi Cerone

La convocazione, con allegato il modulo di delega, deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

7. Se ritenuta necessaria, l'Assemblea potrà essere convocata a richiesta del Presidente del Gruppo, o di almeno un decimo (1/10) dei Soci o di un terzo (1/3) dei membri del Consiglio Direttivo.
8. Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all'Art. 2372, comma 2 del Codice Civile. Agli associati, Enti del Terzo Settore, possono essere attribuiti più voti, sino a un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità sono definiti nel Regolamento interno.
9. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei Soci, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l'elezione alle Cariche Sociali.
10. I Consiglieri per l'approvazione del bilancio e per questioni inerenti alla loro responsabilità non possono votare né prendere deleghe.

11. L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- 
- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività del Gruppo;
 - b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, nomina eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti e, se intende istituirlo, nomina il Collegio dei Probiviri;
 - c) nomina i propri Delegati all'Assemblea Nazionale dell'AMB nazionale proposti dal Consiglio Direttivo;
 - d) approva il programma delle attività per l'anno successivo;
 - e) approva il rendiconto/bilancio di esercizio e la relativa relazione;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - g) delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati;
 - h) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
 - i) approva il Regolamento interno del Gruppo;
 - j) approva la quota sociale annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
 - k) delibera in ultima istanza sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione al Gruppo, garantendo la più ampia possibilità di contraddittorio;
 - l) determina le modalità per l'esame dei Libri Sociali da parte dei Soci;
 - m) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione sarà costituita e valida, con un numero di Soci presenti, in proprio o per delega, pari alla metà più uno.

In seconda convocazione, da farsi almeno per il giorno successivo, sarà costituita e valida con qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente a massimo tre deleghe per ogni Socio partecipante.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti in rispetto ai quorum previsti.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, per l'approvazione del bilancio economico del Gruppo, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Paola Bardi

Paola Bardi

12. L'assemblea Straordinaria dei Soci:

- a) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Gruppo;

L'Assemblea Straordinaria convocata per la modifica dello Statuto delibera con la presenza dei due terzi (2/3) dei Soci iscritti nell'apposito Libro dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza.

In caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei Soci iscritti nell'apposito Libro dei Soci. Nel caso della seconda convocazione, i quorum rimangono invariati. Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente a massimo tre deleghe per ogni Socio partecipante.

Proposta Benil

Art. 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Gruppo è nominato dal Consiglio Direttivo con le modalità descritte nel Regolamento interno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del Sodalizio con criteri d'iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea dei Soci, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei Soci iscritti.

Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente previa convocazione del Consiglio Direttivo per il conferimento del mandato di Presidente pro-tempore o, in assenza anche del Vicepresidente, dal Consigliere più anziano del Sodalizio.

Art. 15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo elettivo composto di un numero dispari di membri compreso tra un minimo di sette e un massimo di undici membri.
2. Il Consiglio Direttivo, se composto di nove membri o più, elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente del Gruppo, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
3. Se composto di sette membri, elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente del Gruppo, dal Vicepresidente e dal Segretario/Tesoriere (facenti le due funzioni). Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta del Presidente o per tramite il Segretario, contenente la data, l'ora, l'ordine del giorno e il luogo, o su motivata richiesta di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
5. La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà avvenire entro cinque giorni rispetto alla data fissata e potrà essere fatta anche tramite e-mail o altri mezzi di messaggistica e social network.
6. La riunione del Consiglio Direttivo, in caso di necessità, potrà svolgersi anche per via telematica, on-line. I Consiglieri possono intervenire alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione

Proposta Cane

purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e tale modo sia stato indicato nell'avviso di comunicazione per la riunione. I Consiglieri alle riunioni devono intervenire di persona e non possono farsi rappresentare da altri.

7. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza dei voti.
8. Il Consiglio Direttivo delibera in armonia con le direttive dello Statuto, dell'Assemblea dei Soci e del Regolamento interno. Esso svolge attività d'indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.
9. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea dei Soci;
 - b) delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
 - c) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predispone il Regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività del Gruppo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - e) predispone le votazioni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo e, se necessario, del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) propone all'Assemblea dei Soci, se necessario, la nomina dei Proviviri;
 - g) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo economico entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - h) propone l'ammontare della quota sociale annuale;
 - i) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea dei Soci;
 - j) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea dei Soci, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - k) accoglie o respinge le domande degli aspiranti Soci;
 - l) delibera in merito all'esclusione di Soci;
 - m) propone all'Assemblea Ordinaria dei Soci i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci;
 - n) elegge il Presidente e il Vicepresidente con le modalità descritte nel Regolamento interno;
 - o) nomina il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non Soci;
 - p) ratifica, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza per motivi di necessità e di urgenza;



Posquale Bardi

Luigi Carone

- q) delega compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso;
- r) assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento del Gruppo e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea dei Soci o ad altro Organo Sociale.
- s) Il Consiglio Direttivo trasmette all'AMB nazionale i nomi e i dati dei Soci con le relative quote d'iscrizione.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
11. Non può essere nominato Consigliere o Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
12. In caso di dimissione o decadenza di un membro del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito. Se la graduatoria fosse inesistente o esaurita, deve essere convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'elezione del Consigliere da sostituire.
13. In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.
14. I consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.
15. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.
16. **Il Segretario:** il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti del Gruppo, aggiorna lo schedario dei Soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
17. In caso di sua assenza o di prolungato impedimento è sostituito da un Vicesegretario nominato dal Consiglio Direttivo.
18. **Il Tesoriere:** il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale del Gruppo, il rendiconto consuntivo. Quanto predisposto dovrà essere sottoposto alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.

Perqu岸 Benil

Perqu岸 Benil

Art. 16 – COLLEGIO REVISORI dei CONTI (se istituito dall'Assemblea dei Soci)

Il Gruppo, indipendentemente a quanto previsto dall'Art. 30 e dall'Art.31 del D. Lgs 117/2017, può nominare un Collegio Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere composto di tre membri oppure può essere monocratico. I membri dovranno essere scelti preferibilmente tra gli iscritti agli albi dei ragionieri e dei dottori commercialisti. Qualora fosse composto di tre membri, Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della gestione economica - finanziaria del Gruppo, deve accompagnare i bilanci annuali con la propria relazione all'Assemblea dei Soci.

2. In caso di dimissione o decadenza di un membro, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Revisore sostituito.
3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.
4. Le modalità di elezioni e di nomina sono indicate nel Regolamento interno del Gruppo.

Art. 17 – COLLEGIO dei PROBIVIRI (se istituito dall'Assemblea dei Soci)

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, Soci e non, i quali non possono rivestire altre cariche nel Gruppo.
2. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
3. I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica per tre anni e possono essere rinominati.
4. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente.
5. Il Collegio dei Probiviri, dopo avere esperito i tentativi possibili di composizione delle vertenze, decide: sulle controversie tra Organi del Gruppo o tra questi e i singoli Soci; sui ricorsi dei Soci avversi i provvedimenti disciplinari o la proposta di espulsione da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo e sull'esclusione dal Gruppo; sulle altre controversie a esso sottoposte dal Consiglio Direttivo.
6. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti.
7. L'Assemblea dei Soci può anche valutare di non istituire il Collegio dei Probiviri, in quanto, in caso di necessità, può ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'AMB nazionale.

Parquet Bail

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

Art. 18 - ANNO SOCIALE

1. L'Anno Sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
 - a) Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell'anno successivo.
 - b) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'Art. 13, comma 3, del D. Lgs 117/2017.
 - c) Le attività diverse, eventualmente svolte, dovranno essere indicate in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
2. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili del Gruppo e nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'Art. 13 e dall'Art. 87 del D. Lgs 117/2017.

Parquet Bail

Art. 19 – GRATUITA' DELLE CARICHE e DEGLI INCARICHI

1. Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.
È ammesso il rimborso delle spese, effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate nei limiti e alle condizioni definite nell'apposito Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci, per necessità di rappresentanza o d'incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.
2. I Volontari/Collaboratori del Gruppo sono persone fisiche che condividono le finalità del Sodalizio e per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. Il Gruppo deve iscrivere in un apposito registro i Volontari, associati o non, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. I Volontari/Collaboratori sono assicurati dal Gruppo per malattia, infortunio e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'Art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Art. 20 - REGOLAMENTO

1. La compilazione del Regolamento interno per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

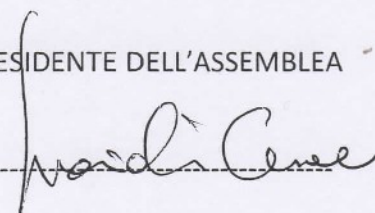
Art. 21 - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'Art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017) e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea dei Soci e nominato dal liquidatore. L'Ente dovrà avere analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'Art. 9, comma 1, del D. Lgs 117/2017.

Art. 22 - NORME FINALI

1. Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, presso la Sede del Gruppo a Missaglia (LC) - Via Alpi, 1 il 21 novembre 2022, annulla e sostituisce il precedente ed entra immediatamente in vigore.
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi dello Stato, poiché applicabili, in materia di Associazioni.
3. Il Gruppo accetta e fa proprio lo Statuto dell'AMB nazionale, di cui fa parte, e impegna i propri Soci a rispettarlo e a perseguirne le finalità.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA



IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

